

Prot.: 23641/RU

Roma, 21 gennaio 2021

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 952/2013, ed in particolare l'art 64 che stabilisce le regole per l'acquisizione dell'origine preferenziale

**VISTO** il Regolamento Delegato (UE) 2015/2446, ed in particolare gli artt. da 37 a 40, recanti ulteriori disposizioni relative all'applicazione delle regole di origine;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, ed in particolare gli artt. da 61 a 69, recanti disposizioni procedurali per la compilazione ed il rilascio delle prove di origine, nonché per le autorizzazioni allo *status* di esportatore autorizzato e la registrazione degli esportatori nel sistema REX;

**VISTA** la Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, approvata, a nome dell'Unione Europea, con Decisione del Consiglio (UE) n. 2013/93/UE del 26 marzo 2012;

**VISTE** le disposizioni contenute nei protocolli origine degli accordi commerciali conclusi dalla UE con un Paese Terzo o gruppi di Paesi Terzi;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

**VISTA** la Decisione n. 1/2006 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia del 26 settembre 2006 recante modalità di applicazione della Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia (2006/646/CE);

**VISTA** la Circolare n. 11D/2010 relativa alle istruzioni per il controllo dei certificati di circolazione delle merci EUR 1/EUR-MED e A.TR. e relativa procedura di rilascio;

**VISTA** la Circolare n. 42/2020 relativa alle procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EUR MED, A.TR.;

**VISTA** la Circolare n. 2/2021 relative all'aggiornamento delle procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EUR MED, A.TR.;

**DIREZIONE GENERALE**

**CONSIDERATO** che la citata Circolare n.2/2021 ADM ha evidenziato alcune criticità inerenti alla fase di rilascio del Certificato che sono in corso di risoluzione e che ADM produrrà successivamente le pertinenti istruzioni di carattere operativo per la corretta gestione della stampa del Certificato;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito delle attività di digitalizzazione delle procedure doganali, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli (ADM) ha avviato il progetto "Digitalizzazione EUR1", il quale prevede una modalità di richiesta e di rilascio dei Certificati di circolazione EUR1/EUR MED/ATR che fa uso di tecnologie avanzate, semplificando e velocizzando il relativo iter amministrativo a beneficio degli Operatori economici e dell'Amministrazione;

**IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA****ARTICOLO 1***Definizioni*

Ai fini della presente determinazione si intende per "Certificati":

- a) *Certificato EUR 1*: previsto dagli accordi commerciali conclusi dalla UE con Paesi Terzi e rilasciato dalle Autorità doganali dei Paesi di esportazione;
- b) *Certificato EUR MED*: per i prodotti che beneficiano di trattamento preferenziale sulla base delle regole applicabili ai paesi appartenenti all'area del cumulo pan-euro-mediterraneo (Convenzione Pan Euro Med);
- c) *Certificato ATR*: per i prodotti in posizione di libera pratica entro l'ambito dell'Unione doganale UE/Turchia;
- d) *Sistema informativo ADM*: si intende il sistema informatico e infrastrutturale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), costituito dai sistemi hardware e software deputati al dialogo telematico con gli operatori, alla raccolta e gestione delle informazioni.

**ARTICOLO 2***Ambito di applicazione*

La presente determinazione individua le modalità di richiesta e di rilascio dei Certificati richiesti al momento dell'esportazione delle merci a cui essi si riferiscono.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente determinazione i Certificati richiesti secondo le procedure a posteriori.

**ARTICOLO 3***Modalità di richiesta dei Certificati*

L'esportatore, direttamente o per il tramite del suo rappresentante doganale, richiede il Certificato specificando nella casella 44 - sezione documenti della dichiarazione doganale di esportazione -uno dei seguenti codici:

- 26YY richiesta del certificato di circolazione delle merci EUR.1;
- 27YY richiesta del certificato A.T.R.;
- 28YY richiesta del certificato di circolazione delle merci EURMED;

L'inserimento di uno dei citati codici nella casella 44 della dichiarazione doganale di esportazione sostituisce la presentazione del "formulario di domanda" disciplinato con Circolare n. 11D/2010 e ha valenza di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00 della sussistenza dei presupposti e requisiti, previsti dai vigenti Accordi, che conferiscono il carattere di origine preferenziale unionale o dello *status* unionale delle merci come risultanti dai dati qualitativi e quantitativi riportati nella dichiarazione doganale medesima.

L'utilizzo dei codici citati comporta pertanto piena assunzione di responsabilità da parte del dichiarante anche in relazione alla pronta disponibilità dei documenti che comprovano l'origine unionale delle merci, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 D.P.R. n. 445/00.

Sono conseguentemente da ritenersi superate le previsioni di cui alla Circolare n. 11D/2010 relative alla presentazione dei "formulari di domanda" e dei certificati di circolazione, con particolare riferimento al termine minimo di 10 giorni ivi previsto per la presentazione dei "formulari di domanda".

Il sistema informativo ADM, dopo aver effettuato i controlli automatizzati sulla dichiarazione doganale di esportazione, genera il Certificato che viene registrato in un apposito archivio dell'Agenzia.

**ARTICOLO 4***Modalità di rilascio dei Certificati*

Ai fini della stampa del Certificato, gli Operatori continuano ad utilizzare i propri sistemi informativi e procedono autonomamente alla stampa delle informazioni coerentemente con quelle riportate nella dichiarazione doganale di esportazione sui modelli o formulari riportati negli allegati ai protocolli origine e nella Decisione n. 1/2006 per l'ATR.

Successivamente alla stampa, il Certificato sarà presentato all'Ufficio delle Dogane dove è stata registrata la dichiarazione doganale di esportazione per l'apposizione del timbro conalbi e della firma del funzionario preposto.

**ARTICOLO 5***Previdimazione dei Certificati*

Fino al 30 aprile 2021 rimane invariata l'attuale modalità di utilizzo dei modelli previdimati secondo le disposizioni di cui alla Circolare n. 2/2021. In tale caso la stampa avverrà sul

**DIREZIONE GENERALE**

Certificato precedentemente timbrato e firmato, senza necessità che l'Operatore Economico debba dunque ulteriormente rivolgersi all'Ufficio competente.

**ARTICOLO 6***Richiesta dei duplicati dei Certificati*

Il soggetto che ha richiesto un Certificato può richiederne un duplicato procedendo ad una nuova stampa con le modalità descritte nell'articolo 4 e presentando apposita istanza all'Ufficio delle Dogane competente, al fine dell'apposizione del timbro e della firma.

**ARTICOLO 7***Disposizioni diverse e finali*

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna